

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto **Presidente**
dr. Antonio Picardi **Giudice**
dr. Giuseppe Limitone **Giudice rel.**

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 1735/2013, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

BANCA, con l'avv. (OMISSIS) di Vicenza

NEI CONFRONTI DI

FALLIMENTO, nonché dei soci in proprio **F.F.** e **F.A.**, in persona del Curatore dr. (OMISSIS), con l'avv. (OMISSIS) di Bassano del Grappa

sentita la relazione del giudice incaricato; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che l'opponente lamenta l'esclusione della garanzia ipotecaria nello stato passivo dei soci, su di un bene personale degli stessi, e la non ammissione integrale del credito nello stato passivo della società e dei soci, essendo stato ammesso per il solo capitale (euro 146.990,35) con riserva (subordinatamente all'esito di un giudizio recuperatorio di somme indebitamente versate in eccesso alla **BANCA** per interessi), ed escluso per 28.412,08 (essendo pendente un giudizio per la determinazione del saldo dare-avere inter partes, a titolo di interessi);

ritenuto, sul primo motivo di opposizione, che il provvedimento del 18.6.2013, non essendo ancora definitivo, ben poteva essere modificato dal G.D. alla successiva udienza di verifica del 21.6.2014, in cui lo stato passivo è stato dichiarato chiuso ed esecutivo (doc. 13 attoreo), all'esito della compiuta verifica di tutte le domande, come è disposto dall'art. 96, co. 4, 1.f. (*Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.*) di conseguenza, fino alla dichiarazione di esecutività, anche in successive udienze di verifica del passivo, ogni provvedimento può essere sempre modificato;

ritenuto sugli altri motivi di opposizione, che l'ipoteca giudiziale, iscritta il 28.5.2012, si sia consolidata il 28.11.2013, ex art. 67, co. 1, n. 4, 1.f. per cui il credito dell'opponente deve avere collocazione privilegiata, secondo il dettato di cui all'art. 2855, co. 2, c.c.: *teoricamente*, dunque, il capitale va ammesso in privilegio per 146.990,35; gli interessi corrispettivi (cioè che si paga per l'uso di denaro altrui) sono privilegiati al tasso convenzionale per tre anni dal 9.2.2011 al 9.2.2014 (annata in corso alla data del fallimento, del 6.3.2013, e le due anteriori, a partire dalla esigibilità, qui coincidente con il recesso dal rapporto e la messa in mora); sono privilegiati, al tasso legale, dal 9.2.2014 alla vendita (decreto di trasferimento); gli interessi moratori (che vanno scorporati dal piano di ammortamento) sono dovuti in

chirografo da/ 9.2.2011 al fallimento (6.3.2013) ex art. 55, co. 1, 1.f.; *in pratica*, tuttavia, l'unico tasso applicabile al caso concreto è quello legale, poiché nella nota di iscrizione ipotecaria agli atti (doc. 9) non vi è alcuna menzione della misura del tasso convenzionale, come è prescritto dall'art. 2855, co. 2, c.c., per cui il credito è ammesso per capitale ed interessi corrispettivi in privilegio, al tasso legale, dal 9.2.2011 fino alla vendita, con esclusione dal privilegio per gli interessi moratori, che dovranno essere individuati e computati dal curatore in sede di modifica dello stato passivo, e collocati in chirografo;

per quanto riguarda l'accertamento definitivo del credito in sede concorsuale, non ha poi ragion d'essere il rinvio ad un altro giudizio pendente, essendo la presente l'unica sede deputata a tale verifica; d'altronde, l'ammissione del credito per interessi con il tasso legale (e non convenzionale) rende superfluo ogni ulteriore calcolo (ad es. per usura o anatocismo);

ritenuto che nessuna riserva, infine, possa essere apposta al provvedimento di ammissione al passivo in dipendenza di un possibile successivo giudizio recuperatorio, sia perché l'accertamento del credito ai fini del concorso non può dipendere da un accertamento compiuto in un'altra sede, come detto, sia perché, ed assorbentemente, l'eventuale credito che dovesse sorgere per il **FALLIMENTO** in sede ordinaria dovrebbe essere soddisfatto (non in moneta concorsuale, come ritenuto dal GD, con il meccanismo della compensazione), bensì in moneta normale, difettando qui indiscutibilmente tutt'ipotesi per la compensazione, ed in primis la reciprocità dei crediti, il primo concorsuale, il secondo, quello del Curatore, in questo futuro ed eventuale giudizio recuperatorio, sorgerà invece in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento; dunque sarà estraneo alla vicendevolezza del dare-avere anteriore al concorso: il creditore, in altre parole, dovrebbe restituire ciò che ha percepito in più direttamente alla massa dei creditori a seguito della futura sentenza (postconcorsuale), ponendosi (ora per allora) il suo credito nei corretti termini contabili in cui avrebbe dovuto porsi prima del fallimento, cioè capitale ed interessi al netto di eventuali *surplus contra legem*, mentre il Curatore avrebbe diritto a riavere, come diritto proprio, ciò che non avrebbe dovuto essere pagato al fallito, e avrebbe dovuto invece trovarsi nel patrimonio del fallito, e nelle casse del **FALLIMENTO**, all'apertura del concorso, nel suo effettivo ammontare (oltre agli interessi ed alla eventuale rivalutazione);

ritenuta, quindi, fondata l'opposizione, nei termini precisati;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del **FALLIMENTO**;

P. Q. M.

visto l'art. 99 1.f.;

accoglie l'opposizione e per l'effetto ammette al passivo il credito di **BANCA**, in via definitiva, e privilegiata, per la somma di € 146.990,35, oltre agli interessi in privilegio al tasso legale dal 9.2.2011 fino alla vendita, con gli interessi moratori, che saranno individuati dal curatore in sede di variazione dello stato passivo, dal 9.2.2011 fino al 6.3.2013, in chirografo;

manda al Curatore per la conseguente modifica del passivo;

condanna il FALLIMENTO, nonché dei soci in proprio F.F. e F.A., al pagamento delle spese della presente fase, in favore di **BANCA**, liquidate in complessivi e forfetari euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti. Vicenza, 11.9.2014.

Depositato in cancelleria il 03 ottobre 2014

Il Giudice est.
Giuseppe Limitone

Il Presidente
Marcello Golasanto

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica